

IMPRESE & GDPR

DS6901 **Accesso ai dati,
know-how
e segreti aziendali
battono la privacy** DS6901

Ciccìa Messina a pag. 13

Pronuncia del Garante della privacy sui limiti alla conoscibilità dei trattamenti dei dati

Segreti d'impresa sotto chiave

La tutela è estesa per le informazioni aziendali riservate

Pagina a cura di

ANTONIO CICCIA MESSINA

Know-how e segreti aziendali battono la privacy. Non devono necessariamente essere rivelati all'interessato (ad esempio un cliente, un fornitore o un ex dipendente) che, ai sensi dell'articolo 15 Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679), chiede all'impresa la copia dei dati personali e/o informazioni sul trattamento degli stessi. È quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati, nell'ingiunzione n. 380 del 20 giugno 2024, solo ora resa nota, nella quale si considera rilevante e, a certe condizioni, prevalente l'interesse delle imprese a proteggere le proprie informazioni coperte da segreto e riservatezza aziendale. Le imprese devono essere, comunque, molto caute, perché in prima battuta sono loro a dover valutare e motivare se prevalga il loro interesse alla riservatezza aziendale rispetto al rilascio delle informazioni; e il rischio di imparzialità è altissimo.

Dati personali e aziendali. La questione ha un impatto molto forte per le aziende e ciò è evidente con riferimento alle informazioni sul trattamento e cioè a informazioni che possono riguardare i processi aziendali. Il tema è rilevante anche con riferimento agli stessi dati personali: tutte le vicende in cui è coinvolto, ad esempio, un singolo lavoratore (come una e-mail mandata dal dipendente a un cliente) sono vicende in cui contemporaneamente e, talvolta, inscindibilmente, sono presenti dati aziendali. La natura promiscua delle informazioni (nell'esempio, dati personali del lavoratore e allo stesso tempo dati aziendali) è pressoché inevitabile. Quanto detto può esse-

re riferito anche a interazioni dell'azienda con un cliente o con un fornitore (persona fisica). Di conseguenza è del tutto giustificabile l'aspettativa aziendale a tutelare le proprie informazioni aziendali e ad evitare che le stesse siano propalate in occasione di una richiesta di accesso ai dati personali e di informazioni sui trattamenti. Si consideri, inoltre, che i rapporti tra azienda e interessati, che chiedono l'accesso "privacy", potrebbero essere molto tesi e conflittuali (ad esempio con un dipendente licenziato o un cliente insoddisfatto) e il rischio di strumentalizzazione del diritto di accesso privacy non è sottovalutabile.

La regola del Gdpr. L'aspettativa aziendale al velo sul proprio patrimonio informativo è, a certe condizioni, soddisfatta dal paragrafo 4 dell'articolo 15 del Gdpr, menzionato dal Garante nell'ingiunzione n. 380/2024. Il provvedimento non deve essere equivocado: certamente ha irrogato a una società di prodotti alimentari la sanzione di 10 mila euro per non avere risposto alla richiesta rivolta da un ex dipendente di accesso ai dati contenuti in un personal computer, ma ciò perché, nel caso, è stato accertato che i dati richiesti dal lavoratore, anche se conservati nel computer aziendale, non erano aziendali, ma esclusivamente personali (notizie su precedenti rapporti lavorativi, fotografie personali e di vita familiare, posta elettronica personale). Pertanto, la difesa dell'impresa ha fallito nel provare che la richiesta di accesso comprendesse informazioni aziendali protette. In ogni caso, letta a contrario, la pronuncia citata, sulla base dell'articolo 15 Gdpr, afferma la prevalenza della tutela del know aziendale, ovviamente quando effettivamente sussiste.

Nel caso specifico, la società si è difesa dalla incolpazione di avere negato la risposta alle richieste di accesso dell'ex dipendente esponendo il proprio interesse a tutelarsi dal rischio che il lavoratore, accedendo al computer aziendale, potesse copiare e diffondere dati utilizzabili per sviare clientela e raccogliere informazioni di know how aziendale, elenchi dei clienti, preventivi, e così via. La società si è comportata con molta diffidenza, avendo timore che l'ex dipendente potesse appropriarsi di segreti aziendali, visto che, già quando era in servizio, l'interessato si era reso autore di comportamenti di concorrenza sleale.

Se, al termine della singola vicenda, la natura degli specifici dati richiesti da quell'ex lavoratore (esclusivamente informazioni relative alla sua persona) ha fatto piazza pulita delle difese della società, ciò non intacca in alcun modo il principio generale, favorevole alle imprese, affermato dal Garante a proposito dei limiti all'accesso privacy e derivante dal citato art. 15 del Gdpr.

Tutelare i terzi. A prima vista il paragrafo 4 dell'articolo 15 non sembra dire molto, visto che si limita a prevedere che il diritto di accesso privacy "non deve ledere i diritti e le libertà altrui". Questa disposizione, a ben vedere, conferma la regola generale per cui con l'accesso privacy si possono ottenere



esclusivamente dati propri e non di altri, ma, nel contempo, apre la porta ad alcune possibili deroghe. Il paragrafo 4, infatti, presuppone che la risposta alla richiesta di accesso di Tizio possa riportare anche informazioni su altri: altrimenti perché preoccuparsi di preservare i diritti di questi ultimi? In questi casi e cioè a fronte di una richiesta di accesso, che coinvolga dati o informazioni altrui, il paragrafo 4 prescrive, dunque, di bilanciare il diritto di chi chiede i dati con il diritto degli "altri".

Applichiamo, ora, queste regole al caso di richiesta di accesso a un'impresa. La prima cosa da capire è se il paragrafo 4 dell'art. 15 Gdpr si riferisca anche alle imprese destinatarie delle richieste di accesso. In proposito, si devono riferire testualmente le motivazioni dell'ingiunzione in commento del Garante, nella quale si legge che la restrizione al diritto di accesso prevista dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento è applicabile anche al segreto industriale e aziendale e alla proprietà intellettuale. La premessa ("considerando") al Gdpr n. 63 esemplifica i diritti aziendali citando i diritti d'autore che tutelano il software.

Anche l'impresa va tutelata. In effetti, il paragrafo 4, quando tutela i diritti e le libertà rispetto al diritto di accesso privacy, non si riferisce solo alle persone fisiche e alla loro sfera esclusivamente personale, ma si riferisce a diritti e libertà "altrui". Tra questi "altri" sono comprese, quindi, senz'altro anche le imprese e anche quelle titolari del trattamento e i dati, anche non personali, riferite alle stesse e alla loro attività aziendale.

Il diritto di accesso privacy non può, dunque, ledere i diritti alla segretezza e alla riservatezza delle imprese. Pertanto, quando c'è dunque una richiesta di accesso mediante copia di dati, i quali sono promiscuamente dati del richiedente e dati aziendali o richieste di informazioni sui trattamenti, bisogna tutelare le prerogative aziendali, anche quelle della stessa impresa che riceve la richiesta di accesso.

Peraltro, la tutela delle prerogative aziendali non è assoluta. Anche il "considerando" n. 63, il Gdpr indica che i diritti di riservatezza aziendale non possono condurre a un diniego radicale a fornire all'interessato tutte le informazioni.

Nei casi in cui l'impresa riceva una richiesta di accesso a dati e vi sia il fondato timore di una rivelazione di propri dati aziendali riservati, l'impresa non deve trincerarsi dietro a un diniego pregiudiziale (questo è stato, tra l'altro, l'errore della società sanzionata nel caso citato).

Esigenze da bilanciare. Al riguardo, il Garante osserva che l'impresa deve operare il predetto bilanciamento tra i diritti contrapposti. In sostanza, bisogna fare una selezione delle informazioni che bisogna dare all'interessato e quelle che l'azienda può tenere, nel suo interesse, sottochiave.

Pertanto, l'impresa dovrà avere cura di chiedere all'interessato di precisare, prima che siano forniti i dati, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce e fornire i dati per i quali non si ponga un problema di tutela della riservatezza aziendale.

Per i dati per i quali, invece, si ponga la questione del bilanciamento con le prerogative aziendali, l'impresa deve, per prima cosa, verificare se sia fattibile fornire copia dei dati cancellando le informazioni eccedenti che non si riferiscono all'interessato ed esponendo, comunque, le motivazioni degli applicati "omissis". Sul punto, più in dettaglio, le Linee guida 1/2022 sul diritto di accesso del 28/3/2023 del Comitato europeo della protezione dei dati, spiegano che, quando si applica la limitazione dell'articolo 15, paragrafo 4, del Gdpr, l'impresa, anziché rifiutarsi di fornire una copia dei dati personali, deve rendere illeggibili, per quanto possibile, le informazioni aziendali riservate. Se, però, risulta impossibile conciliare i diritti alla segretezza e riservatezza aziendale mediante la parziale illeggibilità delle informazioni aziendali, l'impresa deve rispon-

dere alla richiesta di accesso prendendo posizione su quale diritto o libertà ritenga prevalenti tra quelli confliggenti.

Rischio imparzialità. Anche in questo caso l'impresa deve motivare il diniego di accesso, invocando l'articolo 15, comma 4, del Gdpr. Tra l'altro, proprio perché l'impresa valuta qualcosa che la interessa direttamente, deve essere particolarmente rigorosa nella motivazione, cercando di essere, per quanto possibile, oggettiva. E se l'impresa considera che siano prevalenti le ragioni di riservatezza aziendale e, quindi, rifiuta, in tutto o in parte, di soddisfare una richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, Gdpr, l'impresa deve stare molto attenta anche ai tempi della risposta.

Le imprese, infatti, devono informare l'interessato dei motivi senza ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta (articolo 12, paragrafo 4, Gdpr). La motivazione deve fare riferimento alle circostanze concrete per consentire agli interessati di valutare se intendono opporsi al rifiuto, e deve includere informazioni sulla possibilità di proporre reclamo al Garante delle privacy (articolo 77 Gdpr) e di proporre un ricorso giurisdizionale (articolo 79 Gdpr).

Occhio ai tempi. Se, al contrario, l'impresa non risponde o risponde una volta decorsi i tempi indicati dall'articolo 12 Gdpr si espone alle sanzioni previste dal Gdpr per omessa o ritardata risposta alla richiesta di accesso, anche quando abbia ragione nel merito a negare l'accesso. Le sanzioni si applicano, beninteso, anche in caso di scorretto bilanciamento degli interessi. Per una corretta condotta, infine, l'impresa deve avere ben chiaro cosa sia coperto da segretezza e riservatezza aziendale: se ciò è relativamente semplice per i segreti, brevetti e modelli industriali registrati, il discorso non è così lineare per modelli organizzativi o procedure interne o processi produttivi, che pure rappresentano un asset e che la singola azienda aspira a mantenere riservati.

— © Riproduzione riservata — ■

Segreto industriale e privacy

DS6901

DS6901

Accesso "privacy" mediante copia di dati

Il rilascio della copia di dati non deve ledere al segreto industriale e aziendale e alla proprietà intellettuale

Bilanciamento degli interessi

L'impresa deve fornire i dati personali dell'interessato

In caso di richieste di accesso impattanti su segreti e know-how, l'impresa, se possibile, deve rilasciare i dati rendendo illeggibili le informazioni aziendali

Se gli "omissis" non sono possibili, l'impresa deve motivare espressamente il diniego, da comunicare entro un mese